

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VARESE  
-SEZIONE SECONDA -**

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Olivia Condino, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale OMISSIS/2014,  
**DA**

MUTUATARI

BANCA S.P.A

*parte attrice*

OGGETTO: Mutuo

*parte convenuta*

**CONCLUSIONI:**

all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 8 marzo 2017 i procuratori delle parti precisavano come segue:

Per parte attrice:

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversaria domanda anche in via riconvenzionale, eccezione e deduzione, così giudicare:*

*- in via preliminare ed in ogni caso, accertare e dichiarare la compensazione ai sensi dell'art. 1241 del codice civile tra quanto corrisposto in eccesso da parte attrice per € 20.968,30, ovvero di quella somma maggiore o minore che eventualmente dovesse risultare in corso di causa o che sarà ritenuta dal Giudice anche in via equitativa, eventualmente (salvo gravame) anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse risultare in giudizio, con quanto asseritamente parte convenuta ritiene dovuto, per tutti i motivi e titoli come esposti in atti, congiuntamente o disgiuntamente tra loro valutati, e secondo quanto risulta dalla documentazione offerta in comunicazione;*

*altresì, nell'ipotesi in cui le somme in eccesso corrisposte da parte attrice siano maggiori dell'importo erogato a titolo di mutuo, accertare e dichiarare l'esatto adempimento del contratto di mutuo e di ogni altra obbligazione ad esso connessa a cura di parte attrice, condannando parte convenuta a restituire la somma che eventualmente dovesse residuare all'esito dell'operata compensazione;*

*- nel merito e in via principale:*

*a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi e titoli come esposti in atti e secondo quanto risulta dalla relazione di perizia offerta in comunicazione quale documento, che parte convenuta ha proceduto*

*all'applicazione di anatocismo e tassi usurari e, conseguentemente, ai sensi dell'art 1815, comma secondo, del codice civile in combinato disposto con l'art. 644 del codice penale e della L. 108 del 1996, congiuntamente o disgiuntamente tra loro valutati accertare e dichiarare la gratuità del contratto citato in narrativa e del quale si controverte per anatocismo e pattuizione di tasso usurario e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le rate a scadere del contratto del quale si controverte dalla data di redazione della perizia offerta in comunicazione quale documento di parte attrice (16.07.2014) ovvero dalla data di notifica del presente atto di citazione debbono recare solo il capitale, con riserva di quantificare l'importo esatto dell'ulteriore somma interessi, conseguentemente pure da restituirsì corrisposta nelle more del presente giudizio in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero nell'ipotesi in cui le somme in eccesso corrisposte da parte attrice siano maggiori dell'importo erogato a titolo di mutuo, accertare e dichiarare l'esatto adempimento del contratto di mutuo e di ogni altra obbligazione ad esso connessa a cura di parte attrice;*

*b) conseguentemente, condannare parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice di tutte le somme già percepite indebitamente per i motivi illustrati in atti, secondo quanto risulta dalla perizia econometrica in atti e salvo miglior conteggio in corso di causa, per complessivi € 20.968,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, oltre all'ulteriore somma interessi corrisposta nelle more del presente giudizio che ci si riserva di esattamente quantificare in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero la maggior o minor somma che eventualmente dovesse risultare in corso di causa, eventualmente (salvo gravame) anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse risultare in giudizio;*

*- nel merito e in via subordinata (con salvezza di compensazione):*

*c) accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole contenute nel contratto indicato in narrativa e del quale si controverte, relative alla determinazione del costo del finanziamento in quanto indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 del codice civile e contrarie altresì alla L. 154 del 1992 e al Testo Unico Bancario;*

*d) previo accertamento della natura e della qualifica del piano di ammortamento applicato al contratto indicato in narrativa e del quale si controverte, conseguentemente accertare e dichiarare quale sia il piano di ammortamento legittimo (anche sulla scorta dell'elaborato peritale prodotto come documento dalla scrivente difesa), che dovrà disciplinare le rate successive alla data della presente domanda e conseguentemente condannare la convenuta al rispetto di tale piano di ammortamento;*

*e) in ipotesi di risoluzione del contratto indicato in narrativa e del quale si controverte, condannare parte convenuta alla restituzione di tutte le somme sino ad oggi indebitamente rimosse secondo ciò che risulta dalla perizia in atti, ovvero di quella somma maggiore o minore che eventualmente dovesse risultare in corso di causa, eventualmente (salvo gravame) anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse risultare in giudizio;*

*f) accertare e dichiarare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, che si quantificano in € 20.968,30, oltre all'ulteriore somma interessi corrisposta nelle more del presente giudizio che ci si riserva di esattamente quantificare in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero nella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa, eventualmente (salvo gravame) anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse risultare in giudizio;*

*g) in ogni ipotesi, compensare tra le parti eventuali partite debiti - crediti ai sensi dell'art. 1241 e seguenti del codice civile;*

*- nel merito ed in via di estremo subordine:*

h) con salvezza di compensazione, accertare e dichiarare il diritto di parte attrice alla ripetizione ai sensi dell'art. 2033 del codice civile delle somme corrisposte in eccesso alla odierna convenuta siccome pagate in esecuzione del contratto nullo per tutti i motivi esposti in atti e, conseguentemente, condannare parte convenuta a restituire a parte attrice la complessiva somma di € 20.968,30, oltre all'ulteriore somma interessi corrisposta nelle more del presente giudizio che ci si riserva di esattamente quantificare in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero nella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa, eventualmente (salvo gravame) anche a solo titolo di anatocismo per la somma indicata in atti o che dovesse risultare in giudizio.

In ogni caso e in riferimento a ciascuna domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari ed oltre alla condanna della convenuta al rimborso del costo sostenuto da parte attrice per la perizia econometrica in atti per € 2.500,00 oltre IVA e per il procedimento di mediazione per € 183,00.

In via istruttoria, si propone istanza per ordine di esibizione di tutta la documentazione contabile e negoziale (eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso gli Istituti di credito dove si è articolato il rapporto tra le parti); disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze dell'elaborato peritale allegato quale documento e per accertare il complessivo rapporto dare/avere tra le parti.

Con ogni riserva.

Per parte convenuta:

“Voglia il Tribunale di Varese, previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: nel merito: accertato e dichiarato che non sono stati applicati tassi usurari, e/o interessi anatocistici, e comunque che nessun indebito incasso è stato percepito dalla Banca per le causali ex adverso dedotte, respingere ogni avversa domanda ed eccezione perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti agli atti del processo;

in via istruttoria: ci si riporta alle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. depositate; in ogni caso: con la rifusione delle anticipazioni, spese e onorari di causa, oltre oneri di legge e spese generali nella misura del 15%”.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Gli attori hanno impugnato il contratto di mutuo ipotecario n. OMISSIS a tasso variabile sottoscritto con la Banca in data 28 gennaio 2005 e ancora in essere tra le parti.

La difesa attorea ha dedotto di aver corrisposto somme non dovute per € 20.968,30 come risultante dalla perizia econometrica per anatocismo ed interessi usurari.

Quanto al primo profilo l'attrice, infatti, ha evidenziato come il piano di ammortamento del mutuo oggetto di causa fosse stato previsto a rate costanti o “alla francese”, ossia mediante la previsione della restituzione delle somme mutate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata fosse prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti andasse progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.

**Secondo la difesa attorea tale modalità di ammortamento violerebbe l'art. 1283 c.c. in quanto nascondendo una prassi anatocistica, si fonderebbe quindi “su un calcolo finanziario basato sul tasso composto”.**

La doglianza, pur essendo accolta da isolati precedenti giurisprudenziali, non può essere in questa sede condivisa in quanto si fonda su una errata analisi del contratto di mutuo con ammortamento alla francese: **tale sistema matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che in relazione a**

**ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti**, con la conseguenza che dovrà escludersi che nella scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi siano calcolati su altri interessi, generando l'effetto anatocistico vietato e qui contestato.

Pertanto, ritenendosi il contratto impugnato perfettamente ammissibile e lecito in via teorica sotto il profilo dell'anatocismo, deve rilevarsi che **alcuna applicazione concreta del divieto in oggetto è stato praticato nel rapporto de quo**, con la conseguenza che la doglianza deve essere integralmente rigettata.

Quanto al secondo motivo di impugnazione del contratto, vale a dire l'applicazione di interessi usurari, deve osservarsi quanto segue.

La difesa attorea deduce l'usurarietà del tasso di interesse applicato allegando **una usura soggettiva** e calcolando il tasso di interesse con una **indebita addizione del tasso dell'interesse corrispettivo con l'interesse moratorio**.

Il primo motivo di doglianza non può essere accolto, vale a dire la nullità della pattuizione degli interessi, con conseguente gratuità del mutuo per aver la banca addebitato nei suoi confronti esclusivamente interessi soggettivamente usurari ex art. 644 c.p., **ossia implicanti una sproporzione delle prestazioni in presenza di uno stato di difficoltà economica del soggetto passivo**.

Senonché deve rilevarsi come non sia stata fornita adeguata prova dei presupposti stessi necessari per poter configurare la dedotta ipotesi di usura soggettiva, **essendosi la difesa attorea limitata ad allegare che la banca conosceva lo stato di bisogno ravvisabile nel fatto che il mutuo serviva per l'acquisto della casa di abitazione**.

La mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata generica e riferibile semplicemente alla finalità del mutuo, non vale infatti a dimostrare **lo stato soggettivo di approfittamento**, così come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, che segue le regole di mercato.

Non avendo, quindi, parte attrice provato e neppure allegato i presupposti per la configurabilità dell'usura soggettiva, ne discende che anche sotto tale aspetto la censura mossa debba essere respinta.

Deve, inoltre, rilevare il Tribunale che gli attori non hanno mai dedotto che il tasso convenzionale superasse il tasso soglia, quanto piuttosto contestano l'usurarietà del tasso calcolato con una indebita sommatoria di interessi corrispettivi, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, evidenziando come la sommatoria dei due tassi di interesse risultasse superiore al tasso soglia in materia di usura.

Ebbene, l'assunto è errato come è errata l'interpretazione dei precedenti citati che lungi dall'affermare la necessità di operare siffatto calcolo al fine di verificare l'usurarietà del tasso, affermano semplicemente che il vaglio di legittimità sul piano dell'usura del tasso convenzionale non opera esclusivamente in riferimento al tasso degli interessi corrispettivi, ma anche di quelli moratori.

**La valutazione di usurarietà dovrà necessariamente essere fatta in riferimento a ciascun interesse preso singolarmente**- la cui usurarietà non è stata dedotta nel caso di specie, né può ritenersi tale con un vaglio d'ufficio, **posto che di norma l'interesse moratorio laddove applicato, quindi in caso di inadempimento del debitore, si sostituisce all'interesse corrispettivo e mai si somma**.

Ciò necessariamente accade anche in ipotesi in cui la misura dell'interesse moratorio sia determinata tramite una maggiorazione dell'interesse corrispettivo, determinandosi il medesimo fenomeno di sostituzione e mai di sommatoria.

*Sentenza, Tribunale di Varese, Dott.ssa Olivia Condino n. 728 del 25 luglio 2017*

Il mancato accoglimento di tali motivi determina il rigetto anche degli alti motivi da essi dipendenti, quali l'indeterminatezza del tasso di interesse.

Ne consegue che le domande attoree devono essere integralmente rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a favore della convenuta come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14.

**P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così provvede:

- rigetta le domande formulate da MUTUIATARI nei confronti di BANCA S.p.A.;
- condanna gli attori a rifondere le spese di lite alla convenuta quantificate in € 4.835,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA se dovuta per legge.

Varese, 20/07/2017

**Il Giudice  
Olivia Condino**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*